



Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche della Regione

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito territoriale

E, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali
Comparto Istruzione e ricerca
Sezione Scuola e Dirigenza

Oggetto: Gestione dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale della scuola, di cui agli articoli 231-bis e 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Chiarimenti.

Gentili Dirigenti,

in relazione alla materia in oggetto desidero fornirvi alcuni chiarimenti sui seguenti aspetti:

- natura giuridica dei contratti a tempo determinato;
- corretta ed efficace gestione delle risorse finanziarie assegnate;
- monitoraggio puntuale e continuo dell'utilizzo delle stesse per le finalità previste dalle norme primarie di riferimento;
- superamento dei limiti di spesa e responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare.

1. La natura giuridica dei contratti a tempo determinato

I contratti disciplinati dagli articoli 231 bis e 3 dei decreti legge richiamati in oggetto e il rapporto di lavoro subordinato dagli stessi nascente, sono connotati, sia sul piano dell'ordinamento civilistico che scolastico, da un marcato carattere di specialità che si può cogliere sotto diversi profili.

Anzitutto la loro causa, ovvero la ragione economica sociale che devono perseguire, non è libera ma tipica, ossia predeterminata dal legislatore e riconducibile esclusivamente alla necessità, determinata dall'applicazione delle



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO I

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

misure precauzionali per il contenimento della diffusione del virus da SarsCov-2, di assicurare in tutte le istituzioni scolastiche la ripresa delle attività didattiche in presenza nell'anno scolastico 2020/21.

Lo stesso vale per la loro durata, anch'essa predeterminata dalla norma primaria, che nel suo massimo deve essere compresa nel periodo intercorrente tra l'inizio e la fine delle lezioni (nella nostra Regione, rispettivamente, il 14 settembre 2020, l'11 giugno 2021 per la scuola primaria e la scuola secondaria di I e II grado, il 30 giugno 2020 per la scuola dell'infanzia).

Dal combinato disposto dei profili di specialità di cui sopra consegue l'effetto giuridico ed economico previsto dal comma 1, lettera b), del citato articolo 231 bis, secondo il quale *«In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo»*.

Con riguardo, invece, all'ordinamento scolastico, ed in specie all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, i contratti in esame vanno ascritti alla tipologia delle **«supplenze temporanee per ogni altra necessità» diversa** da quelle che giustificano il ricorso alle supplenze annuali (per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre) o temporanee sino al termine delle attività didattiche (per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario).

Rimane valido quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'O.M. n. 60/2020, ai sensi del quale *«Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b):*

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario».



DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO

USR PIEMONTE
UFFICIO I



2. Corretta ed efficace gestione delle risorse finanziarie assegnate

2.1 Premessa

Le norme primarie citate e i decreti ministeriali di attuazione non istituiscono cattedre e posti di insegnamento, comune o di sostegno, che incrementano la dotazione organica dell'autonomia assegnata alle istituzioni scolastiche, bensì dispongono a favore del Ministero dell'istruzione uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo e la relativa autorizzazione di spesa per la stipula dei contratti di supplenza temporanea in esame.

Ne consegue il **divieto inderogabile** di utilizzare detto stanziamento per finalità diverse da quelle tassativamente indicate dal legislatore, e in particolare per:

- assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni;
- ore eccedenti l'orario di cattedra degli insegnanti e quello di servizio del personale ATA (lavoro straordinario);
- completamento dell'orario di cattedra da parte di personale supplente annuale.

2.2 Modalità di attivazione della spesa

Le risorse finanziarie spettanti all'Ufficio Scolastico Regionale sono state ripartite a livello provinciale e affidate in gestione ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale ai fini della loro assegnazione alle istituzioni scolastiche di competenza, secondo le effettive necessità dalle stesse acquisite. Le medesime risorse possono essere utilizzate per coprire la spesa di contratti relativi sia a posti interi o ad orario ridotto, sia con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, ovvero altre forme di flessibilità organizzativa del medesimo rapporto.

Gli importi attribuiti, in base a ciascuna tipologia di personale da contrattualizzare, **costituiscono per i dirigenti scolastici il limite di spesa non derogabile** ai fini dell'attivazione degli incarichi di supplenza.

L'esigenza di eventuali compensazioni tra le medesime tipologie ed ogni altra modifica o rimodulazione degli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende instaurare, deve essere debitamente motivata e comunicata dal dirigente scolastico al dirigente del competente Ufficio di Ambito Territoriale, **unico organo deputato a provvedervi con apposito decreto che riassegna le risorse finanziarie a tali fini occorrenti e sempre nel rispetto tassativo del limite di spesa.**

2.3 Individuazione degli aspiranti

Per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 2, comma 4, lettera c) dell'ordinanza



del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 della predetta ordinanza.

Per i contratti relativi al personale ATA, si procede, invece, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.

2.4 Durata e risoluzione dei contratti

Richiamando quanto già detto sopra a proposito della durata, i contratti in esame hanno efficacia giuridica ed economica dall'inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e fino al termine delle lezioni in presenza. È opportuno precisare che per tutti i profili del personale ATA il termine finale è l'11 giugno 2021, anche se prestano servizio presso la scuola dell'infanzia.

Al personale contrattualizzato sono garantiti i diritti scaturenti dalle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità dettate dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

In caso di sospensione delle attività didattiche per nuovo lockdown prima della scadenza dei contratti, gli stessi si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

Su quest'ultimo punto, appare ragionevole interpretare la norma primaria nel senso che la giusta causa in presenza della quale opera la clausola risolutiva espressa sia da individuare in una evoluzione negativa della situazione epidemiologica che comporti necessariamente la sospensione **integrale** e non parziale delle attività didattiche in presenza (nuovo lockdown, appunto, in tutti i punti di erogazione del servizio).

In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell'attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell'economicità dell'azione amministrativa, come chiarito dalla circolare ministeriale sulle supplenze prot. n. 26841 del 5 settembre 2020.

2.5 Sostituzione del personale contrattualizzato

Le risorse finanziarie per la sostituzione del personale contrattualizzato ai sensi dell'articolo 231-bis, più volte citato, ammontano a complessivi euro 14.211.522,13 (di cui 7.340.792,58 per l'anno finanziario 2020 e 6.870.729,55 per l'anno finanziario 2021). Detto budget è stato ripartito tra le province in misura proporzionale all'assegnazione destinata al finanziamento dei contratti di supplenza



e affidato in gestione ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale per il successivo riparto alle istituzioni scolastiche di competenza (v. decreto direttoriale prot. n. 11092 del 23 settembre 2020), secondo le esigenze dalle stesse acquisite e puntualmente verificate.

Anche per queste risorse vale la regola tassativa secondo cui tanto gli importi assegnati alle province quanto quelli ripartiti alle istituzioni scolastiche, costituiscono, nella loro misura massima, limite di spesa inderogabile per i dirigenti, rispettivamente, dell'amministrazione periferica e scolastici.

Per esigenze di puntuale e continuo controllo sia della spesa relativa alle sostituzioni del personale contrattualizzato, sia della sua rispondenza agli effettivi fabbisogni rilevati, il decreto direttoriale di ripartizione provinciale delle risorse in esame ha disposto che i dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale limitino, in prima battuta, l'assegnazione delle stesse nella misura del 50% di quelle affidate in gestione, distribuendo in un secondo momento la parte restante sempre previa verifica delle reali esigenze.

2.6 Gestione dei contratti a SIDI

Come precisato dalle circolari ministeriali i dirigenti scolastici stipulano i contratti tramite l'applicativo "Gestione contratti" del SIDI, selezionando prima la tipologia di supplenza "N19" e dopo l'opzione "Applicazione art. 231bis D.L.34/2020".

3. Monitoraggio puntuale e continuo dell'utilizzo delle risorse finanziarie per le finalità previste dalle norme primarie di riferimento

Ai sensi del comma 3, dell'articolo 231 bis, più volte citato, «*il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica*».

L'Amministrazione centrale ha fornito, con la nota prot. n. 21232 del 9 settembre 2020, a voi trasmessa, le seguenti istruzioni per il monitoraggio della gestione contabile:

- i decreti dirigenziali di assegnazione delle risorse per il finanziamento dei contratti di supplenza e le sostituzioni devono essere trasmessi via mail alla casella di posta elettronica certificata dgruf@postacert.istruzione.it e a quella



- ordinaria dgruf.ufficio9@istruzione.it della competente Direzione generale del Ministero, indicando in oggetto "*Individuazione incarichi COVID – Art. 231-bis DL 34/2020_USR_[Nome Regione]*", nonché allegando una tabella in formato Excel con evidenza dei codici meccanografici e degli importi relativi ai due periodi finanziari di riferimento (settembre-dicembre 2020 e gennaio-giugno 2021) e quelli totali assegnati alle istituzioni scolastiche;
- la Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica, al fine di supportare gli Uffici scolastici regionali e le loro articolazioni territoriali nell'attività di controllo del limite di spesa, fornisce periodicamente un'apposita reportistica per monitorare l'utilizzo delle risorse nei territori di competenza, con evidenza delle disponibilità residue per singola scuola.

Alcune Istituzioni scolastiche hanno segnalato anomalie rispetto al calcolo delle voci stipendiali di cui alle Tabelle allegate ai decreti ministeriali di attuazione, sulle quali sono in corso approfondimenti con l'Amministrazione centrale. In attesa dell'esito di questi ultimi, che sarà nostra cura comunicarvi tempestivamente, **si rende necessario, in via prudenziale, procedere all'individuazione degli aspiranti solo ove sussistano necessità indifferibili e non altrimenti risolvibili, anche riducendo in questi casi la dimensione oraria del rapporto di lavoro da instaurare e comunque entro i limiti di spesa assegnati.**

4. Superamento dei limiti di spesa e responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare

Il superamento dei limiti di spesa, sopra più volte richiamati, corrispondenti alla entità massima delle risorse finanziarie affidate in gestione ai dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale e delle istituzioni scolastiche, costituisce danno erariale e comporta a carico dei medesimi dirigenti la responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare.

Vi ringrazio per l'attenzione e nell'auspicio che questi chiarimenti possano esservi utili nell'attività gestionale auguro a tutti buon lavoro, rimanendo con i nostri Uffici a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore necessità di supporto.

Codiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA

